

Verbale di Assemblea Straordinaria

L'anno 2024, il giorno 19, del mese di Marzo, alle ore 21.00 (in seconda convocazione), presso la sede sociale si è riunita L'Assemblea straordinaria dei Soci (dei rioni) dell'Associazione APS Palio dei Rioni Mozzatesi, assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi del vigente statuto sociale il Maggiorente Sig. Panzeri Walter, coadiuvato durante l'esposizione dal Vice Presidente Sig.ra Antonella De Dominicis, verbalizza il Segretario Sig.ra Colombo Claudia.

Il Presidente constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso affisso presso la bacheca della sede sociale (nonché diffuso ai soci mediante email) così come previsto dall'art. 12.1 dello statuto contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo, constatato altresì che sono presenti n° **132** soci, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per la validità dell'assemblea di seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica dello Statuto sociale a seguito richiesta del RUNTS
2. Varie ed eventuali

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che a seguito dell'iscrizione al Registro Unico Del Terzo Settore ha ritenuto necessario indire l'Assemblea straordinaria dei soci per esaminare ed approvare alcune modifiche allo Statuto che sono state espressamente richieste dai funzionari del RUNTS per meglio uniformare lo stesso alle nuove norme in materia di Terzo Settore. (D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.)

Successivamente da lettura della proposta del nuovo statuto dell'Associazione articolo per articolo, comprendente n°18 articoli. Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'Assemblea è chiamata alla discussione nella quale vengono evidenziate le modifiche apportate e le relative motivazioni.

A conclusione della lettura, viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

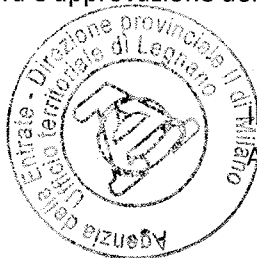
Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

Il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 23.50 del giorno 19 Marzo 2024 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Claudia Colombo

Vice Presidente
Antonella De Dominicis



Claudia Colombo
AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO
Ufficio territoriale di Legnano

Il presente atto è il
originale di quello registrato il
al n°
La Funzionaria
Rosa CITIINI
Firma su delega della Direzione provinciale
Laura Vizzi

Am
Il Presidente (Maggiorente)
Walter Panzeri

Il presente è allegato all'atto reg.to
il 26/03/2024 al n. 224

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "APS PALIO DEI RIONI MOZZATESI"**Art. 1 - COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SPECIFICAZIONI**

È costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m. (in seguito denominato Codice Terzo Settore), un'Associazione di Promozione Sociale denominata "APS PALIO DEI RIONI MOZZATESI" (d'ora in avanti l'Associazione).

La Funzionaria

Rosa CITRINI

Firma su delega della Direttrice provinciale
Laura Viazzi**Art. 2 - SEDE – DURATA**

L'Associazione ha sede in Mozzate.

L'Associazione potrà istituire, con delibera dell'Assemblea Ordinaria, sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

La variazione di sede legale, all'interno dello stesso Comune, è deliberata dall'Assemblea Ordinaria dei soci e non dovrà intendersi quale modifica al presente statuto.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3 - FINALITA' ED ATTIVITA'

L'Associazione, che opera secondo metodo democratico e partecipativo e non pone alcuna discriminazione di appartenenza ai propri soci di carattere anagrafico, religioso, politico, etnico e culturale, di razza, sesso, nazionalità ed altro, non ha finalità di lucro e persegue le seguenti finalità civiche e di utilità sociale:

la promozione sociale, culturale, civile e ricreativa delle persone, volta a favorire l'aggregazione e la valorizzazione della cultura storica legata al territorio Mozzatese; l'organizzazione della manifestazione denominata "Palio dei Rioni" che consiste in una serie di eventi che si protraggono lungo tutto l'anno solare ma in particolar modo nei primi 15 gg di settembre in concomitanza con la Festa Patronale di S. Alessandro. Tale manifestazione è finalizzata alla riviviscenza di eventi storici, usi, costumi, tradizioni e ricorrenze peculiari del nostro territorio. I Mozzatesi sono invitati a tenere fede a questo bagaglio storico-culturale attraverso l'attiva partecipazione alla riedizione del Palio riproposta nei giorni nostri;

- l'integrazione sociale;
- la promozione di relazioni interpersonali concrete e solidali;
- la beneficenza;
- la partecipazione attiva alla vita sociale, culturale ed economica della comunità;
- il sostegno, la collaborazione e l'elaborazione di progetti, anche con le istituzioni pubbliche e le altre Associazioni, volti a promuovere la cultura e l'aggregazione.

Per il perseguimento delle predette finalità, l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 3 luglio 2017, una o più delle seguenti attività d'interesse generale aventi oggetto:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (art. 5 comma 1 lett. i D.Lgs. 117/2017);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro,

beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (art. 5 comma 1 lett. u D.Lgs. 117/2017);

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (art. 5 comma 1 lett. k D.Lgs. 117/2017)

L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo i criteri definiti all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione potrà svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata in occasione di sagre cittadine presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, nei confronti degli associati dei famigliari e di terzi.

Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo Settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale. Può tuttavia assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo Settore. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo. L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi i volontari di cui si avvale. Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche.

L'Associazione s'impegna ad accettare ed osservare - per proprio conto e per conto dei propri soci - lo statuto, il regolamento, il codice etico, nonché le deliberazioni degli organi nazionali dell'associazione di promozione sociale, a cui eventualmente aderisce e, delle strutture territoriali di quest'ultima.

Art. 3.1 - ATTIVITA' DISTINTE DEI SINGOLI RIONI

Per il conseguimento delle finalità statutarie, in taluni casi, i Rioni possono svolgere attività diverse in totale autonomia, tali attività sono da assoggettarsi alle limitazioni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, e saranno da considerarsi secondarie e strumentali alle attività di interesse generale; la regolamentazione di queste attività è demandata al "Regolamento Generale del Palio", documento annualmente approvato dal Consiglio Direttivo.

Art. 4 – SUDDIVISIONE TERRITORIALE E CREAZIONE DEI RIONI

Per lo svolgimento della manifestazione "Palio dei Rioni Mozzatesi", il territorio comunale viene suddiviso in 4 aree denominate "Rioni", così nel dettaglio:

- **Rione Bozzente:** rappresentato dai colori Verde e Azzurro, il simbolo principale nel gonfalone è il torrente Bozzente; è delimitato a nord dal confine col comune di Limido Comasco, a sud dalla ferrovia, ad est dalla sponda del torrente Bozzente, ad ovest dal confine col comune di Carbonate;

- **Rione La Torre:** rappresentato dai colori Bianco e Rosso, il simbolo principale nel gonfalone è una Torre con due alabarde incrociate; è delimitato a nord dalla ferrovia, a sud dalla statale SS233 Varesina, a est dalla sponda del torrente Bozzente, ad ovest dal confine col comune di Carbonate;
- **Rione Mornera:** rappresentato dai colori Arancio, Verde e Marrone, il simbolo principale nel gonfalone è un mulino, il ponte su torrente e la strada che porta verso i boschi; è delimitato a nord dalla statale SS233 Varesina, a sud dal confine col comune di Gorla Maggiore, ad est dalla sponda del torrente Bozzente, ad ovest dal confine col comune di Carbonate;
- **Rione Solaro:** rappresentato dai colori Giallo e Verde, il simbolo principale nel gonfalone è il Sole, un grappolo di uva ed il santuario di Santa Maria Solaro; è delimitato a nord dal confine con il comune di Limido Comasco, a sud e ad est dal confine col comune di Cislago, ad ovest dalla sponda del torrente Bozzente.

Gli aspiranti soci appartenenti o simpatizzanti ad ogni area così definita possono associarsi partecipando alle attività del proprio Rione di appartenenza.

Art. 5 – I SOCI

Il numero dei soci è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci dell'Associazione le persone che ne condividano gli scopi e le finalità, che s'impegnino a realizzarli e che, pertanto, si riconoscano ed accettino il presente Statuto.

È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo ed ai diritti che ne derivano.

Art. 6 - REQUISITI, MODALITA' DI ADESIONE, DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Art. 6.1 – REQUISITI E MODALITA' DI ADESIONE

Chiunque condivida gli scopi e le finalità indicati nel presente Statuto ed intenda essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell'Associazione. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

Al compimento della maggiore età, essi acquisiranno il diritto ad essere candidati, al ricorrere degli altri requisiti di volta in volta previsti, ad una carica elettiva dell'Associazione.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione dei soci, né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o collegata, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a comunicare la deliberazione di ammissione all'interessato. In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 (sessanta) giorni; quest'ultimo, entro i successivi 30 (trenta) giorni, può proporre appello all'Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.

La validità della qualifica di socio, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa che è di importo libero ma non inferiore ad 1 € ed al rilascio della tessera sociale.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

Il Consiglio Direttivo può comunque appositamente delegare uno o più consiglieri all'accoglimento delle domande di nuova ammissione ed al rilascio della tessera sociale, previo pagamento della quota associativa; in tal caso, è tenuto a ratificarne l'operato entro 30 (trenta) giorni. Nel caso in cui il consigliere delegato dovesse decidere per la non ammissione, la richiesta dovrà essere valutata dal Consiglio Direttivo, che dovrà essere convocato, per la relativa decisione, nei successivi 30 (trenta) giorni.

Art. 6.2 – DIRITTI

I soci hanno diritto di partecipazione alle attività ed alle strutture dell'Associazione. Ogni socio e purché iscritto nel libro soci da almeno 3 mesi, inoltre, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi dell'Associazione stessa, nonché ha diritto di proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori (i.e.: libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e degli altri Organi sociali), previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o p.e.c. con un preavviso minimo di 15 (quindici) giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso d'indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

Art. 6.3 – DOVERI

I soci sono tenuti all'osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi; a sottoscrivere eventuali dichiarazioni di impegno in relazione a quanto sopra; a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo stabilita in funzione dei programmi di attività.

La quota associativa non è in nessun caso restituibile, è intrasmissibile e non rivalutabile

Art. 7 – SANZIONI E PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale o dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l'adesione all'Associazione o per causa di morte.

Ciascun socio dovrà comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere e contestualmente restituire la tessera sociale; il recesso avrà effetto a partire dalla data di delibera del Consiglio Direttivo medesimo.

Costituiscono causa di applicazione di sanzioni disciplinari (tra cui la esclusione) il mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari, del codice etico o delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi preposti dell'Associazione o in generale l'assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrari agli interessi morali o materiali dell'Associazione e ai principi di democrazia interna, in tutti i casi in cui possa derivare un danno, di qualunque natura, anche morale, all'Associazione. In tali casi, il Consiglio Direttivo dell'Associazione, valutato il comportamento del singolo socio, potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:

- richiamo scritto;
- inefficacia temporanea e sospensione della tessera per un periodo di tempo determinato non superiore ad un anno;
- inefficacia e ritiro definitivo della tessera ed esclusione dall'Associazione.

Il Consiglio Direttivo adotterà i provvedimenti disciplinari di cui sopra con votazione a maggioranza assoluta di almeno 2/3, tenuto conto della gravità della condotta o infrazione commessa e degli eventuali episodi di recidiva della medesima o di altra condotta o infrazione. Il Consiglio Direttivo dovrà prima contestare per iscritto al socio l'addebito così che egli abbia la possibilità di presentare, nei successivi 10 giorni, al Consiglio Direttivo controdeduzioni e difese per un riesame della singola posizione, con facoltà anche di chiedere di essere sentito personalmente.

All'esito del riesame (in caso di esito negativo di quest'ultimo) o, in mancanza di istanze di riesame da parte del socio, al termine del periodo di 10 giorni di cui sopra, il provvedimento disciplinare potrà essere adottato dal Consiglio Direttivo. Di esso dovrà essere data comunicazione scritta al socio.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro 4 mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

I soci receduti, decaduti o esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata.

Il recesso, l'esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

Art. 8 – PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili ed immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le altre risorse economiche di cui all'art. 10, le entrate e le rendite comunque conseguite. Tutto quanto costituente il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi,

rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e destinato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.

Art. 9 – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore con finalità analoghe o, in ogni caso, avente finalità di pubblica utilità o di utilità sociale, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito in ogni caso il preventivo parere dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 10- RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento ed allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi delle attività a favore dei soci, dei loro familiari, di terzi, proventi delle attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

Art. 11 – SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.

Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione. L'Assemblea approva il bilancio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Qualora l'Associazione consegua entrate inferiori a Euro 220.000,00, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del Rendiconto per cassa.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

È fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate o altre disponibilità dell'Associazione ai soci, ai lavoratori e collaboratori, ai componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste, in particolar modo per la realizzazione del Palio nell'anno successivo.

Art. 12 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:



1. l'Assemblea dei Rioni (assemblea dei soci)
2. il Consiglio Direttivo denominato "Convocato";
3. il Presidente denominato Maggiorente;
4. l'Organo di Controllo;

Art. 12.1 – ASSEMBLEA DEI RIONI (ASSEMBLEA DEI SOCI)

L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. È il massimo organo rappresentativo dei soci dell'Associazione che la costituiscono.

L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e per le elezioni delle cariche rionali; è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% dei soci in regola col pagamento della quota associativa annuale.

Salvo ove diversamente previsto, l'Assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie, o la fusione, la scissione, o la trasformazione dell'Associazione, occorre in prima convocazione la presenza (personale o per delega) di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno $\frac{1}{2}$ dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno $\frac{2}{3}$ dei presenti.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci aventi diritto.

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa annuale. Ciascun socio ha diritto a un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di due soci.

È ammessa inoltre la partecipazione di ogni socio in Assemblea a distanza, in video conferenza o in tele conferenza, ma in ogni caso purché sia garantita la possibilità di verificare l'identità del socio che partecipa e vota a distanza.

La convocazione è effettuata dai Capitani dei singoli Rioni con avviso, da affiggersi all'albo o nella bacheca della sede dell'Associazione o da portare a conoscenza dei soci con altre forme di pubblicità (quali, ad es., comunicazione scritta con posta ordinaria, ovvero a mezzo di posta elettronica, ovvero attraverso il social networks, o via fax) almeno otto giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.



Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto, a cura del Segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell'Assemblea, custodito presso la sede dell'Associazione (anche in forma elettronica).

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio;
- approva i regolamenti interni;
- effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali;
- delibera le modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento, trasformazione, scissione dell'Associazione;
- elegge e revoca il Capitano, 2 consiglieri, 1 tesoriere e 5 paggi per ogni Rione che compongono il comitato direzionale del rione stesso;
- elegge e revoca il Maggiorente, che è il Presidente e legale rappresentante dell'Associazione;
- elegge l'Organo di Controllo, la società di revisione legale o il revisore legale dei conti, ciascuno nei casi in cui le relative nomine siano obbligatorie ai sensi del Codice del Terzo Settore;
- delibera in merito ai ricorsi in materia di esclusione dei soci;
- delibera in merito all'approvazione del bilancio o rendiconto di esercizio;
- delibera in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti.



Art. 12.2 – CONSIGLIO DIRETTIVO (CONVOCATO)

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo ed esecutivo dell'Associazione nonché Comitato Organizzatore della Manifestazione "Palio dei Rioni"; esso è denominato "Convocato" ed è composto da 15 (quindici) membri:

- Un Maggiorente eletto dall'Assemblea tra i soci;
- Tre Consiglieri eletti tra i candidati espressi per il rione Bozzente;
- Tre Consiglieri eletti tra i candidati espressi per il rione La Torre;
- Tre Consiglieri eletti tra i candidati espressi per il rione Mornera;
- Tre Consiglieri eletti tra i candidati espressi per il rione Solaro.

I 12 consiglieri vengono eletti dall'assemblea tra i soci.

- Il Sindaco oppure un rappresentante dell'amministrazione comunale da Lui nominato e denominato "Civico";
- Il Parroco oppure un rappresentante della parrocchia da Lui nominato e denominato "Canonico"

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

I componenti del Consiglio Direttivo (Convocato) svolgono la loro attività gratuitamente (salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione), durano in carica un anno e sono rieleggibili.

In caso di mancanza di uno o più componenti, il Convocato provvede alle sostituzioni nominando i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche rionali.

Le nomine decadono automaticamente al 30 novembre di ogni anno.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare entro 15 giorni l'Assemblea dei Soci perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO (CONVOCATO)

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e gestione dell'Associazione. Si riunisce di norma una volta al mese e comunque tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato, a mezzo lettera, e-mail o fax da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza, dal Maggiorente.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno $\frac{1}{3}$ dei componenti del Consiglio Direttivo. Il Presidente è tenuto a convocarlo entro 30 giorni dalla richiesta.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, infatti non è consentito il voto per delega.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del Segretario, da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, custodito a cura del medesimo presso la sede dell'Associazione (anche in formato elettronico).

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare ad uno o più dei suoi membri o a professionisti esterni), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

Art. 12.4 – PRESIDENTE (MAGGIORENTE)

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi ed in giudizio.

E' eletto dall'assemblea tra i soci e dura in carica 1 anno.

Ha i seguenti compiti e poteri:

- convocare e presiedere il Convocato (Consiglio Direttivo);
- sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il Tesoriere.

In caso di assenza o d'impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente che per convenzione è il membro più anziano del Convocato, con "anziano" non si intenda l'età anagrafica bensì il maggior numero di anni di presenza in Consiglio Direttivo.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni l'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 12.5 – ORGANO DI CONTROLLO (OVE PREVISTO)

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è eletto al ricorrere dei requisiti previsti dall'Art. 30 comma 2 del Codice Terzo Settore e, nel qual caso, svolgerà le funzioni e i compiti attribuitigli dal Codice medesimo.

Art. 13 – ALTRI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono altresì organi dell'Associazione:

1. Segretaria/o
2. Daziere

Art. 13.1 – SEGRETARIA/O (SCRIBANA/O)

La/Il Segretario/o, di concerto con il Presidente, cura la corrispondenza e la documentazione dell'Associazione e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo. È nominata/o direttamente dal Maggiorente, partecipa alle riunioni del Convocato senza diritto di voto.

Dura in carica 1 anno.

Art. 13.2 – DAZIERE

Il Daziere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo: in particolare, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti all'Associazione; mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di Bilancio di esercizio da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della sua formale presentazione - per l'approvazione - in Assemblea dei Soci.

È nominato dal Consiglio Direttivo e resta in carica fino a revoca.

Art. 14 – GRATUITA' DELLE CARICHE

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Art. 15 – INCOMPATIBILITA' E INELEGGIBILITA'

L'appartenenza agli Organi di direzione dell'Associazione è incompatibile con incarichi politici (carica di membro del Governo Nazionale, del Parlamento Nazionale, del Parlamento Europeo, del Consiglio Regionale, della Giunta Regionale, di Presidente di Amministrazione Provinciale o di Città Metropolitana, di Membro di Giunta e di Consiglio dell'Amministrazione Provinciale e della Città Metropolitana e di Membro della Giunta comunale o delle unioni dei Comuni, ecc.), amministrativi decisionali ed esecutivi in organizzazioni politiche, sindacali e associative concorrenti, in istituzioni pubbliche ed in istituzioni e/o enti di previdenza ed assistenza sociale.

Ogni causa d'incompatibilità determina l'ineleggibilità del soggetto interessato e, ove già nominato o eletto, la decadenza del medesimo dalla carica, della quale prenderà atto il Consiglio Direttivo (che provvederà altresì alla relativa sostituzione) nella prima seduta utile secondo le modalità di cui sopra.



Non possono, inoltre essere eletti alla carica di membro del Consiglio Direttivo soci che abbiano tra loro rapporti di coniugio, ascendenza, discendenza e parentela sino al secondo grado. Tale causa d'incompatibilità determina l'ineleggibilità di entrambi i soggetti interessati e, ove già nominati o eletti, la decadenza di entrambi dalla carica (salvo che uno dei due rinunci immediatamente al mandato), della quale prenderà atto il Consiglio Direttivo (che provvederà altresì alla relativa sostituzione) nella prima seduta utile secondo le modalità di cui sopra.

Art. 16 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci validamente costituita ai sensi del precedente art. 15. La stessa Assemblea elegge uno o più liquidatori, scelti anche fra i non Soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estingua le obbligazioni in essere e delibera anche la destinazione del patrimonio sociale ai sensi del precedente art. 10.

Art. 17 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo Settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

Art. 18 – NORME TRANSITORIE

Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.

Resta inteso che:

- (a) le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione o migrazione dell'Associazione nel medesimo ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore;
- (b) le clausole del presente Statuto ed incompatibili o in contrasto con i vincoli di cui al comma 8 dell'art. 148 del TUIR e al comma 7 dell'art. 4 del D.P.R. 633/1972 debbono intendersi efficaci solo una volta che sia decorso il termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017 così come le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dal medesimo termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017.

Resta inteso che, in parziale deroga rispetto a quanto precede, il Consiglio Direttivo è sin da subito autorizzato a deliberare modifiche al presente Statuto che dovessero essere richieste o, comunque, rendersi necessarie ai fini dell'approvazione da parte degli enti di vigilanza competenti.

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI MILANO
Ufficio territoriale di Legnano

Il presente atto è di UDIC
originale di quello registrato il 26/03/2016
al n° 227 serie 3

Firma su delega della Funzionaria provinciale
Laura Viozzi

